



TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

Proc. n. 2211/2026.

Il Presidente, letta l'istanza di *Controparte_1* *Pt_1* [...] e *Controparte_2* depositata il 15.6.2026, per la nomina di un arbitro unico ai sensi dell'art. 33 dello Statuto della Società *CP_3* al fine di decidere una controversia inerente la validità della delibera assembleare del 17.3.2026, avente ad oggetto la declaratoria di nullità della nomina degli arbitri in carica e, in subordine, la revoca per giusta causa degli stessi;

visto l'art. 838-bis cpc;

ritenuto che la controversia prospettata nel ricorso non sia compromettibile in arbitri, attesa la rilevanza pubblicistica della stessa, confermata dal tenore dell'art. 2400, co. 2, c.c. (*"I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato."*);

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Vicenza, 28.6.2026.

Il Presidente

Dr. Giuseppe Limitone